

1. Giustizia amministrativa — Tutela cautelare — Misure positive — Ammissione con riserva al corso di medicina — Progressione nel corso di studi universitario — Cessazione della materia del contendere

1. Deve ritenersi cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., nel ricorso straordinario proposto contro la graduatoria di ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia, dato che, in seguito alla misura cautelare dell'ammissione con riserva al corso di laurea, il ricorrente, con la sua progressione nel corso di studi universitario ormai vicino al completamento, ha dato dimostrazione a posteriori del possesso delle capacità che la prova di ammissione era intesa a saggiare.

Premesso

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti:

- la graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2014/2015 pubblicata sul sito <accessoprogrammato.miur.it>, nella quale parte ricorrente risulta collocata oltre l'ultimo posto utile — quindi, non ammessa al corso — e dei successivi scorrimenti, nella parte in cui non considerano l'iscrizione di parte ricorrente;
- il decreto rettorale di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;
- la documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal Cineca nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte;
- il provvedimento pubblicato sul sito dell'ateneo di divisione nelle varie aule dei candidati senza rispettare il criterio dell'età anagrafica stabilito ex d.m. 85/14 né uniformità nella dotazione strutturale delle aule;
- l'avviso del Miur del 13 gennaio 2014 — protocollo n. 562 — recante «calendario delle prove di ammissione ai corsi di laurea e laurea magistrale programmati a livello nazionale, anno accademico 2014/2015», *in parte qua* «si comunicano le date di effettuazione delle prove di ammissione» a livello nazionale, per le date 8 aprile 2014 per i corsi di laurea in medicina e chirurgia odontoiatria e protesi dentaria in lingua italiana e sempre *in parte qua* nella parte in cui devolvono «le modalità ed i contenuti della prova» a definizione successiva mediante apposito decreto e di tutti gli atti precedenti o successivi anche non conosciuti che definiscono la predetta data del test;

— il d.m. 5 febbraio 2014 n. 85 concernente le modalità e contenuti delle prove di ammissione, per l'anno accademico 2014/2015, ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato a livello nazionale, fra l'altro, nei corsi di cui all'avviso del Miur 13 gennaio 2014, n. 562;

— il d.m. 7 marzo 2014 n. 218 sulla «definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria anno accademico 2014/2015»;

— il d.m. 10 marzo 2014 n. 220 sulla «definizione dei posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia anno accademico 2014/2015»;

— ove occorrer possa, tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare l'allegato A e dell'allegato B al d.m. 5 febbraio 2014, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei sessanta quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, di tutti i quesiti meglio indicati in atti;

— la nota Miur dell'11 aprile 2014, con la quale si comunica che, anche a seguito di quanto avvenuto a Bari, il test non è annullato;

— la nota Miur del 15 aprile 2014 con la quale il ministero smentisce la sparizione di un plico contenente la prova concorsuale presso l'ateneo napoletano Federico II;

— tutti gli atti anche non conosciuti o noti del ministero e dell'ateneo di Bari con cui viene assunta la determinazione di annullare la prova;

— il bando di ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria dell'Università degli studi di Bari, decreto n. 402 del 7 febbraio 2014, a firma del rettore. La ricorrente ha pure chiesto l'accertamento del proprio diritto all'ammissione al corso di laurea in questione e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta. Ha chiesto, altresì, la condanna in forma specifica, ex art. 30, comma 2, c.p.a., all'adozione del provvedimento di ammissione al corso di laurea in parola.

Essa ha lamentato la non ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per effetto, a loro dire, delle previsioni contenute nel d.m. 85/14 (c.d. decreto «modalità») e con il gravame è stata proposta domanda cautelare, consistente nella richiesta della misura propulsiva dell'ammissione interinale al corso di laurea in medicina e chirurgia delle università indicate in epigrafe al ricorso.

La ricorrente ha dedotto, a sostegno del gravame, plurimi ed articolati motivi di ricorso.

Con parere sospensivo n. 3298/14 del 27 ottobre 2014, reso nell'adunanza dell'8 ottobre 2014, la sezione ha espresso parere favorevole alla concessione della misura cautelare di ammissione al corso di laurea richiesto da parte ricorrente.

L'amministrazione ha prodotto la prescritta relazione istruttoria, con la quale, evidenziata l'attuale situazione della carriera universitaria dello studente, ha espresso l'avviso che il ricorso sia infondato, insistendo per il rigetto dello stesso.

La ricorrente ha presentato memoria e documentazione utile.

Considerato

Rileva il collegio che la ricorrente ha già conseguito la laurea in medicina e chirurgia presso l'ateneo di Bari, per come emerge dalla documentazione prodotta in atti.

Ciò premesso, la sezione osserva che lo svolgimento della carriera universitaria ha di fatto dimostrato che la parte ricorrente ha ed aveva le caratteristiche per essere ritenuta idonea alla frequenza del corso e, del resto, l'amministrazione non ha riferito di qualsivoglia problematica nella gestione didattica del corso di laurea per lo studente immatricolato in forza di provvedimento giudiziale.

Il superamento degli esami universitari dimostra il consolidamento del diritto alla frequenza universitaria e «comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l'iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate» (Cons. Stato, sez. VII, 8 luglio 2022, n. 5728, *ForoPlus*).

Pertanto, deve considerarsi cessata la materia del contendere come chiarito, su analoga fattispecie, da questo Consiglio di Stato in sede giurisdizionale con la sentenza n. 5207 del 24 giugno 2022, sez. VII, *ibid.*, alla quale il collegio aderisce, la quale ha dichiarato: «deve in effetti ritenersi cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., avuto riguardo alla situazione venutasi a creare dopo la sospensiva ottenuta dal ricorrente, con la sua progressione nel corso di studi universitario al quale era stato originariamente ammesso con riserva, in esecuzione di un provvedimento di carattere interinale, ma che ad oggi è ormai vicino al completamento, a dimostrazione *a posteriori* del possesso delle capacità che la prova di ammissione era intesa a saggiare (nello stesso senso questa sezione si è espressa nel precedente prodotto dal ricorrente: sentenza 14 aprile 2022, n. 2859, *ibid.*)» (sez. VII 4888/22, *ibid.*). A tale giurisprudenza è stata data continuità, superando le precedenti incertezze, a partire dalle sentenze nn. 2859 e 2856 del 14 aprile 2022, rispettivamente cit., e *Foro it.*, Rep. 2022, voce *Giustizia*

amministrativa, n. 204, con cui il Consiglio di Stato ha affermato che: «la previsione normativa di prove selettive per l'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e/o odontoiatria e protesi dentaria, di cui alla **l. 2 agosto 1999 n. 264**, risponde ad una duplice finalità: da un lato, quella di consentire agli atenei, sotto il profilo organizzativo, la possibilità di garantire un'offerta formativa compatibile con le proprie risorse strumentali e umane, dall'altro, quella di assicurare l'accesso al predetto corso ai soggetti in possesso delle cognizioni tecniche e delle capacità attitudinali necessarie per la proficua frequenza di corsi universitari di così elevato livello formativo. Orbene, deve ritenersi che, nel caso di specie, le predette finalità siano state entrambe utilmente perseguite e soddisfatte. Essendo stati ammessi al corso di laurea in questione in forza di un provvedimento di natura cautelare (ossia, l'ordinanza cautelare della sesta sezione del Consiglio di Stato 4 aprile 2017, n. 1405), gli odierni appellanti hanno dimostrato nei fatti di possedere le doti attitudinali e le capacità tecniche richieste per la proficua frequenza dei corsi universitari; d'altro canto, non sono state segnalate dalle amministrazioni resistenti delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza dei predetti corsi da parte degli odierni appellanti. **A distanza di anni dalla ammissione al corso in laurea, con il superamento di un numero significativo di esami universitari e ormai alla soglia del conseguimento della laurea, deve ritenersi soddisfatto l'interesse sostanziale azionato dagli appellanti (per effetto della positiva valutazione del loro percorso accademico da parte delle istituzioni universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in giudizio) alcun interesse delle amministrazioni resistenti alla invalidazione del percorso accademico degli odierni appellanti.** Il superamento degli esami universitari, documentato dagli odierni appellanti, comprova la realizzazione della esigenza formativa cui era preordinata l'iniziativa giudiziale intrapresa e, quindi, il soddisfacimento dell'interesse sostanziale azionato in giudizio, i cui effetti non potrebbero essere posti nel nulla, sul piano ontologico, neppure nel caso di reiezione delle domande azionate. Oltre a ciò, il permanere degli effetti giuridici del percorso accademico utilmente intrapreso dagli odierni appellanti si pone in linea con il principio della conservazione degli atti giuridici (nella specie, gli attestati e le certificazioni di superamento degli esami universitari sostenuti) e appare conforme all'interesse pubblico finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo, cui pure fa riferimento l'art. 3, comma 1, lett. a), l. 2 agosto 1999 n. 264, unitamente al criterio dell'offerta potenziale del sistema universitario, ai fini della determinazione del contingente nazionale annuale per l'accesso ai predetti corsi universitari. Infine, ad ulteriore supporto delle conclusioni cui è pervenuto il collegio milita l'ulteriore considerazione, secondo la quale deve ritenersi meritevole di tutela da parte dell'ordinamento

giuridico l'interesse a che gli esami non si svolgano inutilmente e che la lentezza dei processi non ne renda incerto l'esito, frustrando le legittime aspettative del privato, il quale abbia superato le prove di esame (cfr. Corte cost. 9 aprile 2009, n. 108, *id.*, 2009, I, 1649). Per le considerazioni sopra richiamate, ritiene il collegio che sussistano quindi i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere (così Cons. Stato, sez. VII, n. 3357 del 27 aprile 2022, *ForoPlus*). I fatti hanno invero dimostrato il consolidamento del diritto alla frequenza universitaria. D'altro canto, non sono state segnalate dall'amministrazione resistente delle disfunzioni, sul piano organizzativo o logistico, legate alla frequenza universitaria da parte della ricorrente. A distanza di anni dalla avvenuta immatricolazione, con il superamento di un numero significativo di esami deve ritenersi soddisfatto l'interesse sostanziale azionato dalla ricorrente (per effetto della positiva valutazione del percorso accademico da parte delle istituzioni universitarie), mentre, di contro, non è ravvisabile (o quantomeno non è stato rappresentato in giudizio) alcun interesse dell'amministrazione resistente all'invalidazione del percorso accademico».

Il collegio rileva che, a maggior ragione, il consolidamento della posizione di parte ricorrente deve ritenersi realizzato per coloro i quali abbiano completato il ciclo di studi, conseguendo il titolo di laurea.

Per le considerazioni di cui sopra si ritiene cessata la materia del contendere, la quale deve, di conseguenza, essere dichiarata per la ricorrente Pallotta Rossella.

In conclusione, la sezione esprime il parere che debba essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.